

Microcredito: le nuove regole anche per i professionisti.

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Con **Decreto del 17 novembre 2014** il **Ministero delle'Economia e delle Finanze** ha disciplinato il **microcredito**, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il provvedimento **entra in vigore a partire dal 16 dicembre 2014**.

Nell'attività di microcredito, come specificato dall'art. 1, rientra il **finanziamento finalizzato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa**, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, **ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro**.

Beneficiari del microcredito sono:

- microimprese con meno di 5 dipendenti;
- lavoratori autonomi e imprese titolari di partita IVA, attivi da non più di 5 anni;
- lavoratori autonomi o ditte individuali che impiegano fino a 5 dipendenti;
- società di persone, Srl o cooperative con meno di 10 dipendenti non soci.

L'art. 2 individua le **spese finanziabili**:

- **acquisto di beni** incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (anche in forma di micro leasing finanziario);
- **retribuzione** di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- **pagamento corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti. I corsi possono essere

anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Per quanto riguarda l'**ammontare massimo del finanziamento** e le **caratteristiche** dello stesso, il Decreto stabilisce che i finanziamenti **non possono essere assistiti da garanzie reali** e **non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario**.

L'operatore di microcredito può **concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento** per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro.

Il finanziamento è regolato sulla base di **un piano con rate** aventi cadenza al massimo **trimestrale** e la durata dello stesso non può essere superiore a **sette anni**, ad eccezione dei finanziamenti concessi per i corsi di formazione.

L'attività di microcredito è inoltre finalizzata a promuovere **progetti d' inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche** che si trovino in condizioni di particolare **vulnerabilità economica o sociale**:

- a) stato di disoccupazione;
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

Tali condizioni sono verificate dall'operatore del microcredito attraverso la richiesta di prove documentali e l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte.

La concessione del finanziamento è destinata all'**acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari** del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare (spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica).

>> Consulta il testo del Decreto 17 novembre 2014

<https://www.diritto.it/microcredito-le-nuove-regole-anche-per-i-professionisti/>